



Comunicato Stampa

AVVISO A PROFESSIONISTI E UTENTI **"Decreto Biagi" per l'edilizia**

Si avvisano i professionisti e gli utenti che, in base a quanto prescritto dal "**Decreto Biagi**", a partire dal 26 ottobre 2004 la mancata trasmissione allo Sportello Unico per l'Edilizia, prima dell'inizio dei lavori, del certificato di regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori (oggetto di Permesso di costruire o di Denuncia di inizio attività), comporta l'automatica sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo e quindi la sospensione dei lavori edilizi.

La sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo concerne anche i Permessi di Costruire rilasciati e le DIA presentate anteriormente al 26/10/2004 i cui lavori siano iniziati a partire da tale data, senza la trasmissione del certificato di regolarità contributiva.

Il committente o il responsabile dei lavori (anche nel caso di affidamento dei lavori stessi ad un'unica impresa) deve quindi trasmettere all'Amministrazione Comunale un certificato di regolarità contributiva concernente l'impresa esecutrice dei lavori, anche in caso di variazione di questa. Tale certificato deve essere richiesto all'impresa esecutrice; questa a sua volta deve chiederne il rilascio (per quanto di rispettiva competenza) all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili; queste ultime stipulano un'apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale documento non può essere oggetto di autocertificazione da parte dell'impresa.

Il suddetto documento non risulta necessario per i lavori svolti in economia. A tale proposito si rammenta che sono realizzabili in economia unicamente i lavori che si caratterizzano per la loro modesta entità e che il committente deve eseguire personalmente e senza l'ausilio di artigiani o imprese di alcun tipo.

dal Palazzo Comunale, 3 novembre 2004

L'Ufficio Stampa